



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n.73 del 17 marzo 2022

33.21.22 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ELENA VESCO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di:

***Elena VESCO** per aver violato, ex Artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 19 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, la normativa FIPAV in materia di tesseramento, non essendosi sottoposta a visita medica per il rilascio dell'obbligatorio certificato di idoneità sportiva agonistica.*

OSSERVA

Con esposto del 10/11/2021, la ASD Giorgione Pallavolo, nella persona del Presidente pro tempore, denunciava alla Procura federale la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta signora Elena Vesco la quale, invitata a sottoporsi a visita medica al fine di rinnovare il certificato di idoneità sportiva, non aveva dato corso all'incombente richiesto.

A sostegno delle proprie allegazioni, il sodalizio esponente produceva documentazione attestante l'avvenuta trasmissione della lettera di convocazione contenente il suddetto invito.

L'Ufficio della Procura, acquisita la predetta documentazione e ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata deferiva la sig.ra Vesco al Tribunale che deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi



in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando la prevenuta per il giorno 9/3/2022.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Andrea Gentile, il quale chiedeva, di dichiarare la piena responsabilità della tesserata concludendo per la comminazione di adeguata sanzione, mentre l'incolpata, presente anch'essa in videoconferenza, confermava gli addebiti alla stessa contestati.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono documentalmente provate e la condotta contestata alla sig.ra Vesco – che peraltro in sede di riunione ha candidamente ammesso la sussistenza dell'addebito disciplinare- è stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento legittimando l'applicazione di idonea sanzione.

Come più volte ripetuto dalla giurisprudenza degli Organi federali, lo status di atleta tesserato e vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità. Onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta medesimo.

Ne consegue che la volontà della sig.ra Vesco di sottoporsi alla visita medica né di far pervenire tempestivamente idonea documentazione medica attestante il rinnovo dell'obbligatorio certificato medico sportivo deve essere sanzionata come da dispositivo

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare la tesserata Elena Vesco con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 16 marzo 2022

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affisso il 17 marzo 2022